



6703 OSOGNA
Telefono 091 863 32 32
Telefax 091 863 34 03
Conto corrente postale 65-751-0
info@osogna.ch

Ordinanza municipale concernente la posa dei numeri civici e l'indicazione delle strade

Con risoluzione N. 22.1 del 13 dicembre 2010

Il Municipio di Osogna

richiamata la lettera circolare inviata il 24 aprile 2006 ai Municipi dei Comuni del Cantone Ticino, dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle bonifiche fondiari e del catasto, Ufficio delle misurazioni catastali, con la quale si richiamava l'attenzione dei comuni alla necessità di procedere, entro tempi ragionevoli, all'assegnazione dei nomi delle vie e dei relativi indirizzi (numeri) degli edifici in modo da poterli collegare con la misurazione catastale ufficiale.

Rilevato che l'assegnazione dei numeri civici, oltre a soddisfare la specifica richiesta dell'Autorità cantonale e federale menzionata, risponde anche ad un'esigenza propria dell'Amministrazione comunale, soprattutto per quanto concerne la corretta gestione dell'Ufficio controllo abitanti e l'attività dell'Ufficio tecnico.

Visti gli articoli 107 lett. c) e d) della Legge organica comunale (LOC) e 25 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC), che affidano al Municipio la competenza di adottare le misure relative alla gestione dei beni comunali.

Richiamato l'articolo 192 LOC, che conferisce al Municipio la competenza di emanare ordinanze municipali per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o regolamenti.

Considerato il credito di Fr. 50'000-- concesso dal Consiglio comunale nella seduta del 10 maggio 2010 per la progettazione, l'acquisto e la posa dei cartelli di denominazione civica delle strade e piazze del Comune e per la definizione dei numeri civici;

o r d i n a:

1. Si procede alla messa in opera dei numeri civici ubicati nel Comune di Osogna.
2. La posa della placchetta con il relativo numero d'edificio è obbligatoria per tutti gli stabili adibiti ad abitazione oppure dove si svolgono attività commerciali, artigianali, terziarie, esercizi pubblici, istituti scolastici ed educativi, strutture adibite allo svago e al tempo libero.
3. L'assegnazione dei numeri agli edifici, esistenti e a quelli futuri, avviene secondo il progetto allestito dalla ditta Geosistema SA, Lugano.
4. La spesa è interamente assunta dal Comune.
5. Il lavoro è affidato alla ditta Atelier 54 di D. Ostini, Gerra Piano. Gli addetti hanno libero accesso alle proprietà private interessate al progetto, al fine di permettere la posa della placchetta di numerazione dell'edificio. Su richiesta del proprietario i dipendenti della ditta dovranno legittimarsi, presentando la tessera di legittimazione munita di foto che sarà allestita dal Municipio. Eventuali danni alla proprietà privata sono a carico della ditta esecutrice del lavoro alla quale vanno rivolte eventuali pretese.

6. Per le nuove costruzioni, realizzate in futuro, la posa della placca con il numero avverrà da parte degli operai del Comune. Questi, a tale scopo, avranno libero accesso alla proprietà privata interessata. Eventuali danni alla proprietà privata sono a carico del Comune e possibili pretese vanno rivolte al Municipio.
7. Criteri per la posa della placchetta con il numero d'edificio:
- in generale: su una facciata di ogni edificio, in un punto facilmente visibile transitando lungo la strada o il sentiero di riferimento, ad un'altezza dal terreno variabile da ml 1.60 a ml 2.00;
 - per le proprietà delimitate verso la strada o il sentiero di riferimento da una recinzione in muratura, e se in questo punto è ubicata l'entrata alla proprietà e la bucalettere, in deroga alla disposizione di cui alla lett. a) la posa della placchetta avviene nel punto di accesso alla proprietà privata (esempio: sui pilastri dei cancelli d'entrata);
 - nel caso di più edifici che costituiscono un insieme residenziale e dispongono di un unico accesso (pedonale o veicolare), la placchetta con il numero di controllo è posata in ogni caso sulla parete di ogni singola costruzione, in un punto facilmente visibile per chi entra nella proprietà, come indicato alla precedente lett. a). In questo caso, all'intersezione tra l'accesso all'insieme residenziale e la strada o il sentiero pubblico, è posata una targa di richiamo con l'indicazione dei numeri delle abitazioni interessate.
8. Eventuali controversie relative alla posa della placca, saranno risolte dall'amministrazione comunale, cercando un'intesa con il proprietario.
9. I proprietari, prima dell'esecuzione del lavoro, saranno informati dal Municipio. A ricevimento di questo avviso, i proprietari dovranno applicare il foglietto che riceveranno nel punto in cui desiderano venga posata la placca, tenendo però conto delle disposizioni indicate al punto 7. In caso di omissione da parte del proprietario, l'addetto procederà alla posa della placca in un punto di sua scelta secondo le indicazioni stabilite al punto 7 della presente Ordinanza.
10. Per i proprietari che dovessero opporsi alla posa della placca, il Municipio procederà d'ufficio, in applicazione dell'articolo 34 della Legge di procedura per le cause amministrative. Eventuali spese supplementari potranno essere messe a carico del proprietario dell'edificio.
11. L'Ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 15 dicembre 2010 al 29 dicembre 2010 inclusi ed entrerà in vigore scaduto il termine di pubblicazione.
12. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

A. Pellanda



Il Segretario

F. Guidi

Osogna, 13 dicembre 2010